

AS 452 “Conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni in materia di termini legislativi”.

Audizione Anaa Assomed – 16 gennaio 2023

PREMESSA

L’Anaa Assomed, sindacato maggiormente rappresentativo della Dirigenza medica e sanitaria del SSN, è chiamata ad esprimersi sulla conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante disposizioni in materia di termini legislativi.

In particolare ci limiteremo a fare le nostre valutazioni in relazione all’articolo 4 recante “*Proroga di termini in materia di salute*”

ARTICOLO 4 – PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE

1. Articolo 4, comma 3 – Proroga della possibilità di reclutamento di laureati in medicina e chirurgia

L’articolo 4 comma 3 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, proroga fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento **di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’ordine professionale**, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Tale disposizione era stata più volte prorogata e da ultimo **al 31 dicembre 2022** dall’articolo 10 del DL 24 marzo 2022, n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022, n. 52.

La predetta possibilità è consentita dal decreto legge 198, soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il Servizio sanitario nazionale recata dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 3531, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.¹

¹ L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 35/2019 ha stabilito, tra l’altro, che a decorrere dal 2019 la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell’anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali anzidette, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concessa alla medesima Regione un’ulteriore variazione del 5 per cento dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente, fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale.

2. Proposta emendativa Anaa Assomed: proroga delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ai medici specializzandi

Si specifica che a legislazione vigente è prevista una proroga del reclutamento per i laureati a tutto il 2023 (articolo 4, comma 3 del Decreto legge in esame), e una proroga al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (incarichi ex art. 2bis comma 5 del decreto legge 18/2020,) a tutto il 2023 (art. 36, comma 4bis del DI 73/2022 convertito in legge 122/2022).

Non si ravvisa pertanto la ragione di esclusione dalla proroga dei medici specializzandi.

Peraltro, il perdurare della carenza di personale registrato su tutto il territorio nazionale, derivante non solo dalla gestione della fase pandemica e post pandemica, ma anche dalla difficoltà per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale di reclutare personale attraverso le ordinarie procedure concorsuali **rende necessaria una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2023** di tali disposizioni anche per i medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie separate di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigenti.

Tale eventualità era stata già resa possibile dall'articolo 1 comma 268 della legge 234/2021, consentendo che anche nell'anno 2022 gli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale potessero conferire incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

La proposta emendativa Anaa intende prorogare tale norma al 31 dicembre 2023, nel rispetto dei limiti economici e normativi già previsti a legislazione vigente e sopraindicati.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO:

All'articolo 4, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma 3bis:

3bis "All'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "anche per l'anno 2023" e le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023".

Di seguito riportiamo la **RICOSTRUZIONE** dell'articolo 1, comma 268, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce della proposta emendativa Anaa Assomed

Articolo 1, comma 268

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per l'anno ~~2022~~, **2023** delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre ~~2022~~, **2023**, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

3. Articolo 4, comma 5 – Crediti formativi per la formazione continua in medicina.

L'articolo 4, comma 5 reca misure in materia di crediti formativi per la formazione continua in medicina; in particolare estende di un anno – e pertanto al quadriennio 2020-2023 - il periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19.

Alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 pertanto si dispone la sostituzione del triennio 2020-2022 con un quadriennio 2020-2023 quale arco temporale per acquisire i crediti formativi prorogando altresì la cosiddetta “*scontistica di un terzo*”, ovvero prevedendo uno sconto di un terzo a chi aveva continuato a svolgere la propria attività nel periodo dell'emergenza da Covid anche per il 2023.

4. ECM ed obbligo assicurativo

L'articolo 38-bis del DL 6-11-2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233 (“*Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”),² introduce, con la finalità dichiarata di attuare le azioni previste dalla Missione 6 del PNRR relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, **a partire dal triennio formativo 2023-2025**, l'efficacia condizionata delle polizze assicurative alla cui stipula sono tenute, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private per danni cagionati dal personale a qualunque titolo, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e di ricerca clinica. L'efficacia di tali polizze viene condizionata dall'articolo all'assolvimento in misura non inferiore al 70% cento dell'obbligo formativo individuale **dell'ultimo triennio utile**.

Alla luce delle modifiche apportate dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (“*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”), con le quali, si ripete, si dispone la sostituzione del triennio 2020-2022 con un quadriennio 2020-2023 quale arco temporale per acquisire i crediti formativi prorogando altresì la cosiddetta “*scontistica di un terzo*”, ovvero prevedendo uno sconto di un terzo a chi aveva continuato a svolgere la propria attività nel periodo

2 Articolo 38 bis DL 6-11-2021, n. 152 convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233 “**Disposizioni in materia di formazione continua in medicina**”

1. *Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina*”

dell'emergenza da Covid anche per il 2023, appare opportuno definire in modo **inequivocabile il termine di decorrenza cui viene condizionata l'efficacia delle polizze assicurative individuandola nel 31 dicembre 2025**, anche in sintonia con la scadenza dei progetti del PNRR, essendo la disposizione da interpretare in via autentica inserita all'interno di un decreto legge sul PNRR.

5. Proposta emendativa Anaa Assomed: interpretazione autentica articolo 38 bis Decreto legge 152/2021. Individuazione termine di decorrenza della sanzione

Con la proposta emendativa Anaa Assomed si introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 38-bis del decreto legge 152/2021 che recita *"Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina"*

Tale interpretazione intende condizionare l'efficacia delle polizze assicurative all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale, **per i fatti generativi di responsabilità che si realizzano a decorrere dal 31 dicembre 2025, inteso quale termine di scadenza dell'ultimo triennio utile 2023-2025.**

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole *"quadriennio 2020-2023."* aggiungere il seguente capoverso *"L'articolo 38 bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica per i fatti generativi di responsabilità che si realizzano a decorrere dal 31 dicembre 2025, termine del triennio formativo 2023-2025"*.